



**PROVINCIA  
DI BRESCIA**

**Atto Dirigenziale n° 1026/2016**

**SETTORE AMBIENTE - VALUTAZIONI AMBIENTALI - PROTEZIONE CIVILE - LEGGE  
VALTELLINA  
Proposta n° 339/2016**

**OGGETTO: DITTA ARGO METAL SRL CON SEDE LEGALE IN VIA E. LORANDI N. 16  
NEL COMUNE DI NUVOLERA BS. AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE  
DELL'IMPIANTO E ALL'ESERCIZIO DI OPERAZIONI DI MESSA IN RISERVA (R13),  
PRETRATTAMENTO (R12), TRATTAMENTO (R4) DI RIFIUTI SPECIALI NON  
PERICOLOSI E MESSA IN RISERVA/DEPOSITO PRELIMINARE (R13/D15) DEI RIFIUTI  
DECADENTI DALL'ATTIVITÀ, UBICATO VIA E. LORANDI N. 16 DEL COMUNE DI  
NUVOLERA (BS). ART. 208 DEL D.LGS. 3 APRILE 2006 N. 152 E S.M.I.**

IL DIRETTORE

(Dott. Giovanmaria Tognazzi)

**RICHIAMATI:**

- il decreto del Presidente della Provincia n. 111 n. 377 del 26/11/2015, di incarico di direzione del Settore Ambiente-Valutazioni Ambientali- Protezione Civile-Legge Valtellina dal 26/11/2015 e fino alla scadenza del mandato della Provincia;
- il T.U.E.L. approvato con d.lgs. n. 267 del 18/08/00, che all'art. 107 individua le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;

**VISTI i seguenti atti comunitari, nazionali, regionali e provinciali:**

- decreto direttore generale Regione Lombardia n. 36 del 07 gennaio 1998, recante Direttive e linee guida in ordine al deposito temporaneo ed allo stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;
- decreto ministeriale 05 febbraio 1998 e s.m.i., relativo al recupero agevolato dei rifiuti;
- legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 e s.m.i., recante la disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche;
- deliberazione giunta provinciale 24 febbraio 2004, n. 50 recante disposizioni in materia di garanzie finanziarie;
- deliberazione giunta regionale 19 novembre 2004, n. VII/19461, recante disposizioni in materia di garanzie finanziarie;
- decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, recante disposizioni per la produzione e recupero delle apparecchiature elettriche ed elettroniche;
- il regolamento regionale 24.03.2006 n. 4, "disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'art.52, comma 1, lettera. a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n.26";
- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (cd Codice dell'ambiente);
- la delibera di giunta regionale del 5 aprile 2006 n. 8/2318 "norme tecniche regionali in materia di trattamento degli scarichi di acque reflue in attuazione dell'art. 3, comma 1 del regolamento regionale n. 3/2006";
- regolamento CE n. 1907 del 18 dicembre 2006 e s.m.i. (REACH);
- regolamento CE n. 1013 del 14 giugno 2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo alla spedizione dei rifiuti;

Documento Firmato Digitalmente

- deliberazione giunta regionale 28 settembre 2009, n. 10222, relativa alle procedure per l'accettazione e la gestione dei rottami metallici ferrosi e non;
- deliberazioni giunta regionale 25 novembre 2009, n. 10619 e 16 novembre 2011, n. 2513, relative all'applicativo O.R.S.O.;
- deliberazione giunta provinciale 08 marzo 2010 n. 92, relativa alla determinazione degli importi dei oneri istruttori;
- la deliberazione della giunta regionale d.g.r n. 1990 del 20.06.2014, recante approvazione del Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti - PRGR;
- regolamento (UE) n. 333 del 31/03/2011, recante i criteri che ne determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- regolamento (UE) n. 715 del 25/07/2013 recante i criteri che ne determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio;

**PREMESSO** che la ditta ARGO METAL SRL SU con sede legale in via E. Lorandi n. 16 del comune di Nuvolera (Bs), è titolare di Atto Dirigenziale n° 3397 del 5.6.2014 avente Oggetto: "Rilascio dell'autorizzazione unica ambientale (aua) relativa all'attività di recupero di rifiuti non pericolosi svolta in comune di Nuvolera, via Lorandi n.16 dalla ditta Argo Metal srl, avente sede legale in comune di Botticino, via Michelangelo Buonarroti 26;

**RILEVATO** che la ditta ARGO METAL SRL SU (codice fiscale 03546810981), avente sede legale in via E. Lorandi n.16 nel comune di Nuvolera, ha presentato istanza in data 06/07/2015, (registrata al P.G. prov. 84682 in data 10/07/2015), integrata con documentazione registrata al P.G. prov. in data 28.10.2015 con il n. 0127374, integrata con documentazione registrata al P.G. prov. in data 19.11.2015 con il n. 0137172, tendente ad ottenere l'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto e all'esercizio di operazioni di messa in riserva (R13), pretrattamento (R12), trattamento (R4) di rifiuti speciali non pericolosi e messa in riserva/deposito preliminare (R13/D15) dei rifiuti decadenti dall'attività, ubicato via E. Lorandi n. 16 del comune di Nuvolera (Bs).

**DATO ATTO** che la predetta istanza, come previsto dall'art. 208, comma 1, del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., è comprensiva della documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto dalle disposizioni vigenti in materia ambientale, in particolare con riferimento agli scarichi di acque reflue;

**RILEVATO** che:

- l'area interessata dall'impianto è individuata catastalmente al Foglio n. 18 - Mapp: n. 245 censuario di Nuvolera e, secondo quanto prevede il vigente PGT (come risulta dal certificato del Comune di Nuvolera n. 10468 del 29.10.2015), ha la seguente destinazione urbanistica: Ambiti territoriali a destinazione produttiva interessati da pianificazione attuativa in itinere (art. 33 N.T.A.);
- considerando il vigente Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) approvato con d.g.r n. 1990 del 20.06.2014, il sito risulta idoneo alla localizzazione dell'impianto in oggetto in quanto, in sede istruttoria, non si sono riscontrati vincoli di carattere escludente;
- la ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori previsti dalla d.g.p. n. 92 del 08.03.2010;
- la ditta ha assolto l'obbligo dell'imposta di bollo mediante contrassegno identificativo n. 01140026813650, 01140026813649, 01140026813638, 01140026813627;
- il Comune territorialmente interessato ha trasmesso l'attestazione di pubblicazione all'Albo Pretorio comunale dell'istanza in argomento per il periodo necessario, senza indicazione di opposizioni od eccezioni di sorta;

**CONSIDERATO** che la ditta ha presentato istanza di verifica di assoggettabilità alla VIA e che con provvedimento n. 7770 del 5.11.2015 questa Provincia ha disposto che per il progetto in argomento non è necessario l'espletamento della procedura di VIA;

**CONSIDERATO** che il Comune ed ARPA, pur convocati ma risultati assenti in conferenza, non hanno trasmesso il parere e non hanno comunicato motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione in argomento;

**VISTE** le risultanze della conferenza dei servizi indetta con nota provinciale n. 118734 del 8.10.2015 e riunitasi in data 5.11.2015 (verbali in atti), nel corso della quale gli enti ed uffici interessati hanno espresso

avviso favorevole all'accoglimento dell'istanza, con le condizioni e prescrizioni riportate nel presente atto;

**Rilevato che:**

- con nota del 25.1.2016 l'Ufficio Acque provinciale ha trasmesso il documento con le proprie valutazioni istruttorie contenente le condizioni e prescrizioni relative agli scarichi delle acque di prima pioggia negli strati superficiali del sottosuolo, che risulta inserito nella "sezione **D**" (ACQUE) dell'allegato tecnico, che è parte integrante e sostanziale del presente atto;

**VISTA** la relazione tecnico-amministrativa del competente ufficio del Settore Ambiente, Ufficio Rifiuti (in atti) dalla quale risulta che:

- le caratteristiche dell'impianto e le operazioni ivi effettuate, nonché i tipi ed i quantitativi dei rifiuti sottoposti ad operazioni di messa in riserva (R13), pretrattamento (R12), trattamento (R4) di rifiuti speciali non pericolosi e messa in riserva/deposito preliminare (R13/D15) dei rifiuti decadenti dall'attività, sono riportati nell'allegato A - Sezione "B (RIFIUTI)" e nell'elaborato grafico pervenuto con nota registrata al p.g provinciale n. 0001261 in data 8 gennaio 2016, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- l'istruttoria tecnico-amministrativa si è conclusa con valutazione favorevole, con l'indicazione delle condizioni e prescrizioni riportate nell'allegato tecnico soprarichiamato;

**DETERMINATO**, secondo gli importi della d.g.r. 19 novembre 2004 n. VII/19461, in € 53.216,59 (Euro cinquantatremiladuecentosedici/59) l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la Ditta deve prestare a favore della Provincia di Brescia relativo a:

R13	messa in riserva di 1313 mc di rifiuti speciali non pericolosi pari a	€. 23190,21
R13/D15	Messa in riserva/deposito preliminare di 50 mc di rifiuti speciali non pericolosi pari a	€. 8831,00
R4	trattamento di un quantitativo annuo di 9400 t/a di rifiuti speciali non pericolosi destinati a recupero pari a	€. 21195,38

**VISTI:**

- la conforme proposta del responsabile del procedimento;
- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso relativamente al presente atto ai sensi dell'art. 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**RITENUTO** che le risultanze della Conferenza di servizi e gli esiti istruttori consentano l'adozione del provvedimento di autorizzazione alla realizzazione dell'impianto ed all'esercizio di operazioni di messa in riserva (R13), pretrattamento (R12), trattamento (R4) di rifiuti speciali non pericolosi e messa in riserva/deposito preliminare (R13/D15) dei rifiuti decadenti dall'attività, ubicato via E. Lorandi n.16 del comune di Nuvolera (Bs), alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato A Sezione "**B (RIFIUTI)**" e Sezione "**D (ACQUE)**" e Sezione "**F (PIANO DI MONITORAGGIO)**" e secondo quanto rappresentato nell'allegato elaborato tecnico-grafico che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

**DISPONE**

1. di autorizzare la ditta ARGO METAL SRL SU, (C.F. 03546810981), avente sede legale in via E. Lorandi n. 16 nel comune di Nuvolera (Bs), alla realizzazione dell'impianto e all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) e trattamento (R4) di rifiuti speciali non pericolosi e messa in riserva/deposito preliminare (R13/D15) dei rifiuti decadenti dall'attività, ubicato via E. Lorandi n. 16 del comune di Nuvolera (Bs), secondo le indicazioni e alle condizioni e prescrizioni indicate nel testo del presente atto, nonché nell'allegato A e nell'elaborato grafico, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, oltre che alle normative applicabili, presenti e future;
2. di dare atto che il presente provvedimento sostituisce i seguenti atti di assenso, così come intervenuti nel corso del procedimento, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. n. 152/06 e s.m.i.:

a) autorizzazione agli scarichi delle acque di prima pioggia negli strati superficiali del sottosuolo ai sensi della parte III del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e dei R.R. n. 3 e 4 del 24.03.2006;

Documento Firmato Digitalmente

3. che l'impianto dovrà essere realizzato conformemente al progetto approvato e che l'avvenuta ultimazione dei lavori dovrà essere comunicata alla Provincia congiuntamente a perizia giurata, asseverata presso la Cancelleria del Tribunale, redatta da un tecnico abilitato, attestante la corretta esecuzione delle opere e dei lavori e la loro conformità al progetto approvato; dalla data di accettazione della garanzia finanziaria presentata contestualmente alla perizia asseverata con giuramento la gestione dei rifiuti potrà essere avviata;
4. di dare atto che dalla data di avvio della gestione rifiuti, autorizzata con il presente atto, verrà richiesto al S.U.A.P. del comune di Nuvolera l'archiviazione dell'autorizzazione A.U.A. n. 3397 del 5.6.2014;
5. di prescrivere che la ditta autorizzata effettui i monitoraggi delle varie componenti (rifiuti, acqua e rumore) secondo le condizioni e prescrizione di cui all'allegato A Sezione F (piano di monitoraggio) parte integrante e sostanziale del presente atto;
6. di dare atto che:
  - a. il presente provvedimento è soggetto a sospensione o revoca ai sensi di legge, ovvero modifica, ove risulti la pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate successivamente alla data di sottoscrizione;
  - b. in relazione alla cessazione della qualificazione di rifiuto (END OF WASTE) si applicano le disposizioni di cui all'art. 184 ter del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
  - c. fino alla definitiva entrata in vigore del Sistema Telematico per la Tracciabilità dei Rifiuti (SISTRI) di cui all'art. 188 bis del d.lgs 152/06 e s.m.i. (DM 17/12/2009, come modificato dal DM 15/02/2010 e successive norme), deve essere assicurata la regolare tenuta dei registri di carico e scarico, nonché la denuncia annuale (MUD) ed i rifiuti in uscita dall'impianto dovranno essere accompagnati dal formulario di identificazione. Successivamente dovranno essere garantite le procedure di tracciabilità dei rifiuti prodotti secondo quanto previsto dal SISTRI;
  - d. deve essere assicurata la compilazione dell'applicativo O.R.S.O. così come previsto dalla d.g.r. 25 novembre 2009, n. 10619 e dalla d.g.r. n. IX/2513 del 16/11/2011;
  - e. la ditta dovrà effettuare la dichiarazione E-PRTR, così come prevista dal Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio e s.m.i., in quanto applicabile;
  - f. i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati per lo smaltimento finale e/o recupero degli stessi, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non collegati agli impianti di smaltimento e/o di recupero (si richiamano al proposito le direttive e le linee guida di cui al d.d.g. della Regione Lombardia n. 36/98, pubblicata sul BURL serie ordinaria n. 6 del 09 febbraio 1998, in quanto applicabili);
  - g. gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alle disposizioni stabilite dalla parte terza del d.lgs 152/06 e s.m.i. e dal Regolamento Regionale 24/03/06 n. 4 in attuazione dell'art. 52 comma 1 lett.a) della L.R. 12/12/2003 n. 26. Qualora l'attività svolta sia soggetta a diversa destinazione, ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse dallo scarico preesistente, tale scarico deve essere autorizzato;
  - h. ai sensi dell'art. 129 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. il titolare dello scarico è tenuto a fornire all'autorità di controllo le informazioni richieste e consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico;
  - i. le emissioni sonore nell'ambiente esterno devono rispettare i limiti massimi ammissibili stabiliti dalle normative vigenti (L. 26/10/1995 n. 447 e s.m.i.);
  - j. deve essere effettuato il controllo radiometrico sui rifiuti/ EoW in accordo a quanto previsto dal D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 230 e s.m.i., facendo riferimento ai contenuti tecnici già previsti nell'ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 57671 del 20.06.1997 e relativi allegati, ovvero alle altre norme applicabili;
  - k. devono essere evitate emissioni in atmosfera, anche solo diffuse, di qualsiasi sostanza inquinante e/o maleodorante: qualora durante l'esercizio dell'impianto si dovessero riscontare fenomeni di

emissione di odori molesti, dovrà essere installato idoneo presidio di aspirazione e/o abbattimento odori, preventivamente autorizzato dagli enti competenti;

- l. la ditta deve ottemperare alle vigenti normative in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro;
- m. in fase di attività deve essere elaborato il documento di valutazione previsionale dei rischi come stabilito dagli artt. 17 e 28 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- n. la ditta deve ottemperare alle vigenti normative in materia di prevenzione incendi (d.P.R. n. 151 del 01.08.2011, ecc);
- o. ai sensi dell'art. 208, comma 6, del d.lgs. 152/06 e s.m.i. il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, purchè evocati nel procedimento;
- p. ai sensi dell'art. 208, comma 12, del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione è concessa per un periodo di **dieci anni** dalla data di sottoscrizione del presente atto, è rinnovabile e a tal fine, almeno 180 giorni prima della scadenza, deve essere presentata apposita domanda all'Ente competente, che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa; in ogni caso l'attività può essere proseguita, fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie presentate;
- q. sono fatti salvi i diritti di terzi, tutte le eventuali concessioni, autorizzazioni, nulla osta o assensi comunque denominati e le condizioni o prescrizioni stabilite da altre normative, la cui acquisizione e l'osservanza sia prevista dalle normative vigenti in relazione all'impianto ed all'attività, nonché osservanza di tutte le normative, anche ambientali, relative agli atti sostituiti dal presente provvedimento, in quanto applicabili;

7. di dare atto altresì che:

- ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto (cd. END OF WASTE) l'impresa deve conformarsi, per le tipologie di rottami di ferro, acciaio e alluminio, rame alle disposizioni dei Regolamenti UE n. 333 del 31/03/2011 e n. 715 del 25/07/2013. In mancanza di tale conformazione, i predetti rottami sono da qualificarsi rifiuto ad ogni effetto, atteso che la perdita di tale qualifica, per assumere invece quella di prodotti, può avvenire solo con la completa e continuativa osservanza delle previsioni di cui al Regolamento UE;

- questa Provincia si riserva, in relazione all'attuazione dei predetti Regolamenti UE ed alla loro osservanza, l'adozione di successivi atti, anche eventualmente di divieto o regolarizzazione, a seguito di sopravvenute disposizioni normative od altre risultanze;

8. di prendere atto che la ditta ha presentato la dichiarazione sostitutiva di certificazione dell'atto di notorietà in cui dichiara di aver annullato le marche da bollo in premessa citate per l'apposizione sul presente atto;
9. di dare atto che, ai sensi dell'art. 208, comma 19, del d.lgs 152/06 e s.m.i., le varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali l'impianto non è più conforme alla presente autorizzazione devono essere preventivamente autorizzate secondo le procedure previste dal medesimo art. 208;
10. di prescrivere che le varianti non sostanziali che non incidano sulla potenzialità e sui principi del processo impiantistico di cui al progetto approvato e non modificano la quantità ed i tipi di rifiuti autorizzati, devono essere preventivamente comunicate alla Provincia di Brescia, che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, un nulla-osta alla loro realizzazione, informandone il Comune dove ha sede l'impianto e l'A.R.P.A., nonché eventuali altri Enti, per quanto di rispettiva competenza;
11. di far presente che l'attività di controllo in relazione all'attività di gestione rifiuti è esercitata dalla Provincia, cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi al presente provvedimento, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti di legge. Per tale attività la Provincia, ai sensi dell'art. 197 comma 2 del d.lgs 152/06 e s.m.i., può avvalersi dell'ARPA;
12. di dare atto che spetta all'ARPA esercitare le funzioni di controllo in ordine al rispetto, fra l'altro delle prescrizioni contenute nell'allegato A del presente atto, Sezione "D (ACQUA)";
13. che la cessazione dell'attività, la variazione del direttore tecnico responsabile dell'impianto e/o eventuali deleghe in materia di ambiente e il trasferimento della sede legale della ditta autorizzata,

- devono essere tempestivamente comunicati a questa Provincia;
14. di fissare, secondo gli importi della d.g.r. 19 novembre 2004 n. VII/19461, in € 53216,59 (**Euro cinquantatremiladuecentosedici/59**) l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la Ditta deve prestare a favore della Provincia di Brescia;  
di stabilire che la garanzia finanziaria dovrà pervenire contestualmente alla Comunicazione di fine lavori di cui al precedente punto 3, dovrà essere prestata secondo le modalità previste dalla d.g.p. n. 50 R.V. del 24.02.2004, e dovrà avere validità per l'intera durata della gestione autorizzata e per i dodici mesi successivi e comunque sino all'avvenuta liberazione da parte della Provincia di Brescia;
  15. di dare atto che la mancata presentazione della garanzia finanziaria di cui sopra, ovvero la difformità della stessa dalle modalità previste dalla d.g.p. 50 R.V. del 24.02.2004, può comportare la revoca del presente atto, previa diffida, in conformità a quanto stabilito dalla d.g.r. n. 19461 del 19.11.2004;
  16. che il presente atto venga comunicato alla ditta ARGO METAL SRL SU mediante trasmissione con posta elettronica certificata (argo.metal@aziendapec.it);
  17. di trasmettere la presente autorizzazione al Comune di Nuvolera, all'Arpa Lombardia - Dipartimento di Brescia, all'A.T.S Brescia;
  18. di prescrivere che il soggetto autorizzato conservi copia del presente atto presso l'impianto, ai fini dello svolgimento delle attività di controllo e vigilanza;

Il presente provvedimento è sottoscritto in duplice originale di cui uno in formato cartaceo.

E' possibile prendere visione del presente provvedimento sul sito web provinciale <http://www.provincia.brescia.it/istituzionale/provvedimenti-dirigenti>.

Contro il presente provvedimento può essere promosso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla data di piena conoscenza del medesimo, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima data, salvi i diversi termini stabiliti dalla legge.

IL DIRETTORE

GIOVANMARIA TOGNAZZI

Brescia, lì 19-02-2016